**ALLEGATO 2**

**Titoli di preferenza**

1. Le categorie di cittadini che hanno diritto di preferenza a parità di merito sono, nell’ordine:
	1. gli insigniti di medaglia al valor militare;
	2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
	3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
	4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
	5. gli orfani di guerra;
	6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
	7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
	8. i feriti in combattimento;
	9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
	10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
	11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
	12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
	13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
	14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
	15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
	16. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
	17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell’amministrazione che ha indetto il concorso;
	18. i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico(\*);
	19. gli invalidi ed i mutilati civili;
	20. militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
	21. coloro che abbiano svolto lavori socialmente utili nella medesima professionalità oggetto della procedura selettiva.
2. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
	1. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno(\*);
	2. dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
	3. dalla minore età.

(\*) Si considerano a carico i figli anche se non conviventi e indipendentemente dall’età, purché abbiano un reddito non superiore a quello previsto ai fini del carico fiscale.